MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA

Art. 6

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

Il Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la congruita' degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o piu' commissioni presiedute da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile o da un avvocato dello Stato. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa e' posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione, anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato. La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia irrevocabile, da parte del ricorrente, ad ogni possibile azione connessa alle cause di sospensione di cui al comma 1, nonche' alle relative spese e ad ogni eventuale pretesa conseguente alla interruzione, sospensione o revoca, ivi compresi i danni, gli interessi, nonche', ove dovute, le revisioni prezzi per il periodo decorrente dalla sospensione o revoca stessa. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o siano state abrogate. Le pubbliche amministrazioni, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo. Le pubbliche amministrazioni provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare

entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i casi relativi alle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche che, non rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviati con provvedimento amministrativo sulla base dei principi indicati nel presente articolo.

Versione in vigore dal 2 agosto 1994, non più in vigore dal 27 settembre 1994 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Estremi	Decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468
Capo	I — Regolarizzazione di violazioni edilizie e misure diverse
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-economico-ed-occupazionale-dei-lavori-1994/art-6-definizione-del-contenzioso-in-materia-di-opere-pubbliche/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it